



DIPARTIMENTO I TERRITORIO
E PROGRAMMAZIONE

PROVINCIA
DI FIRENZE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. 006.03.03

Firenze, 18 ottobre 2013

PROVINCIA di FIRENZE



Prot Nr. 0442349/2013
18/10/2013
Cl. 006.03.03



Comune di Barberino V.E.
Area Tecnica
U.O. Urbanistica Edilizia Privata
50021 BARBERINO V.E.

Oggetto: Variante Generale al R.U. e contestuale Variante al P.S. del Comune di Barberino Val d'Elsa adottata con D.C.C. n. 32 del 01/08/2013.

Osservazione

In riferimento all'oggetto si premette che in merito alla disciplina della variante è opportuno considerare il documento relativo al P.S. denominato Disciplina del Piano, nonché il documento relativo al R.U. denominato Norme di Attuazione come interamente oggetto di variante in quanto previsti come sostitutivi dello stato vigente e di conseguenza interamente osservabili, così come normalmente interpretato nei procedimenti di Variante Generale o di nuovo Strumento Urbanistico e come probabilmente inteso dall'Amministrazione Comunale.

Pertanto si trasmette la presente osservazione evidenziando quanto segue

1. L'art. 17 della Disciplina del P.S. - *aree di valore paesaggistico ambientale*, dovrebbe esprimersi in coerenza con la disciplina delle aree di protezione storico ambientale di cui all'art. 12 delle N.A. del PTCP. L'Art. 12 del PTCP riporta alcuni principi che gli strumenti urbanistici comunali possono approfondire o declinare; riporta altresì alcune prescrizioni di un livello direttamente operativo per il RU, in particolare il comma 3 che ad esempio alla lett. a) evidenzia quanto segue: "*divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo ...*". Il P.S., che ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.R. 1/2005, dovrebbe conformarsi al PTCP non sembra essersi adeguato alle prescrizioni dell'art. 12 dello strumento provinciale. In particolare l'art. 17, invece di vietare ovunque all'interno del perimetro la realizzazione di nuove costruzioni, limita tale divieto soltanto alle aree boscate. Detto art. 17 non appare coerente con il PTCP e pertanto se ne chiede una generale revisione al fine di includere in modo chiaro e inequivocabile l'intero contenuto della disciplina delle protezioni storico ambientali di cui all'art. 12 delle N.A. del PTCP.
2. Allo stesso modo nell'art. 32 del R.U. - *Aree di protezione paesistica, storica, ambientale e archeologica* - il tema delle Protezioni storico ambientali, che discende dal PTCP per essere ripreso dal PS e successivamente dal R.U., non risulta essere stato correttamente recepito

r:\direzione territorio\ufficio prep-via\l.r. 1-2005\davide\osservazioni\osservazione ps e ru barberino ve.doc

Palazzo Medici Riccardi
10, via Ginori 50129 Firenze
tel. 055 2760035 fax 055 2760359
davide.cardi@provincia.fi.it
www.provincia.fi.it

DIREZIONE URBANISTICA
PARCHI, AREE PROTETTE



PROVINCIA
DI FIRENZE

secondo quanto invece contenuto come principi e prescrizioni nel relativo articolo 12 delle N.A del P.T.C.P., in particolare circa il divieto di realizzare nuove costruzioni. Si chiede pertanto di rivedere il R.U. così da includere all'art. 32 in modo chiaro e inequivocabile l'intero contenuto (principi e prescrizioni) della disciplina delle protezioni storico ambientali del PTCP, strumento urbanistico che per primo ha pianificato tale tema e lo ha individuato come invariante strutturale, al quale gli strumenti della pianificazione dei Comuni e gli atti di governo del territorio si devono conformare ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.R. 1/2005.

La Direzione Urbanistica rimane a disposizione nello spirito di collaborazione indicato dalla L.R. 1/2005.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi

Il Dirigente della Direzione
Urbanistica Parchi e Aree Protette
Arch. Adriana Sgolastra